

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000546 del 15/04/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.L. 31.03.2023, N. 36 PER LA FORNITURA DI PRICK E PATCH TEST NECESSARI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA E NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA SCR 21-2019 A TUTTO IL 07.07.2026 – DITTA ANALLERGO S.P.A. - (SPESA PRESUNTA € 924,00 + I.V.A. DI LEGGE) - CIG B67B49FF20

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Repetto Noemi**

Data 15/04/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Francesca Braschi**

Data 15/04/2025

Proposta: 0000543 del 14/04/2025

Hash proposta: 4ef937190f9493cb6fa836c922e8fe43ac15375ded50e5c90daef252b5fbdda8

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.L. 31.03.2023, N. 36 PER LA FORNITURA DI PRICK E PATCH TEST NECESSARI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA E NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA SCR 21-2019 A TUTTO IL 07.07.2026 – DITTA ANALLERGO S.P.A. - (SPESA PRESUNTA € 924,00 + I.V.A. DI LEGGE) - CIG B67B49FF20

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Francesca Braschi

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

VISTA la Deliberazione DG nr. 526 del 24/11/2023 di approvazione del *"Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36"* modificata con deliberazione n. 109 del 06/03/2024;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 con la quale la Regione Piemonte ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte S.p.A) con funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa Legge regionale, iscritta con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO nello specifico l'obbligo per gli enti del settore sanitario sancito dall'art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 *“Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”* e dall' art. 1, comma 548, della legge n. 208 del 2015 *“Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”*;

RICHIAMATA la determinazione n. 1285 del 15.08.2022 di questa S.C. con la quale questa Amministrazione aderiva, per le motivazioni dettagliate in premessa, alle convenzioni stipulate dalla Società di Committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. in data 08.07.2022, a seguito dell'espletamento della procedura di gara (gara 21-2019), per la fornitura di estratti allergenici per diagnostica in vivo con accessori ed i relativi servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte;

PRESO ATTO che:

- in data 03.04.2023 la S.C. Farmacia Ospedaliera, con email agli atti della Struttura proponente, ha richiesto l'acquisto di una serie di prodotti non ricompresi nella gara SCR n. 21-2019, indicandone i relativi fabbisogni a tutto il 07.07.2026;
- tali prodotti erano già stati affidati con determinazione n. 883 del 06.06.2023, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.l. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., per dodici mesi, alla Ditta Anallergo S.p.A. con sede in Viale Nilde Iotti, 7 – 50038 Scarperia e San Piero (FI) – P.IVA 01739990487 PEC ufficiogare@pec.anallergo.it;

EVIDENZIATO che nelle more dell'aggiudicazione di nuova gara regionale centralizzata si rende necessario garantire la continuità di approvvigionamento dei prodotti in esame per il regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliera in quanto è necessario fornire una continuità terapeutica;

ACCERTATO preliminarmente che non risultano alla data attuale convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e ravvisato l'interesse a procedere all'affidamento diretto in autonomia nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della nuova gara regionale centralizzata da parte di SCR Piemonte S.p.A, possibilità peraltro prevista dall'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

DATO ATTO che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura risulta inferiore ad € 140.000,00;
- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO altresì l'Articolo 3, rubricato *Definizioni delle procedure e degli affidamenti* dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che al comma 1, lettera d) definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

RITENUTO di interpellare l'operatore economico Anallergo S.p.A. di Scarperia e San Piero (FI);

DATO ATTO che a tal fine in data 20.02.2025 è stata avviata sulla piattaforma Sintel un affidamento diretto previa richiesta di preventivi ID 197269662;

PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta fissato in data 27.02.2025, è regolarmente pervenuta l'offerta n. protocollo informatico n. 1740139271123 dell'operatore economico Anallergo S.p.A. con sede in Viale Nilde Iotti, 7 – 50038 Scarperia e San Piero (FI) – P.IVA 01739990487 PEC ufficiogare@pec.anallergo.it, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) e di seguito sinteticamente riepilogata:

CODICE AREAS PRODOTTO	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PER UNITÀ DI MISURA	FABBISOGNO A TUTTO IL 07.07.2026 PER UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO OFFERTO IIVA ESCLUSA	IMPORTO ANNUALE IVA DI LEGGE ESCLUSA COMPLESSIVO	IMPORTO A TUTTO IL 07.07.2026 IVA DI LEGGE ESCLUSA COMPLESSIVO
169232	VESPA CRABRO ANALLERGO INTRADERMO 15 - 5005I	4	6	€ 154,00	€ 616,00	€ 924,00
						€ 924,00

VERIFICATA la congruità ed economicità dell'offerta, nonché la regolarità ed esaustività della ulteriore documentazione amministrativa e tecnica presentata tramite piattaforma;

PRECISATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro come nel caso di specie, avendo la fornitura di che trattarsi valore complessivo di € 924,00;

INDIVIDUATO pertanto per le motivazioni sin qui addotte, quale soggetto affidatario della fornitura in somministrazione di prick e patch test non ricompresi nella gara SCR 21-2019 a tutto il 07.07.2026 e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale, l'operatore economico Anallergo S.p.A.;

DATO ATTO che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora ad esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla

medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato;
- il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate negli atti di gara, accettati dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura e nell'Offerta economica;
- alla procedura in esame è stato attribuito il CIG B67B49FF20 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- la fornitura in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Farmacia Ospedaliera per quanto di competenza;
- viene individuata la Dott.ssa Laura Savi Direttrice della S.C. Farmacia Ospedaliera quale Direttore Esecutivo del Contratto oggetto del presente provvedimento;

EVIDENZIATO inoltre, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che al contratto di mera fornitura, oggetto del presente atto non si applica, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto stesso, l'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e che, per quanto riguarda l'assolvimento degli ulteriori obblighi si rimanda al Documento di coordinamento per la salute e la sicurezza delle attività di mera fornitura svolte da terzi presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria, che verrà notificato in fase di stipula all'operatore economico affidatario;

RILEVATO che l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante € 924,00 + IVA 10%, per complessivi € 1.016,40 IVA 10% inclusa, viene così suddiviso:

- € 571,73 % inclusa, per l'anno in corso (2025), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 "Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- € 964,67 IVA 10% inclusa, per l'anno 2026 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 "Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)" della S.C. Farmacia Ospedaliera come segue:

Anno 2026 € 964,67 IVA 10% inclusa;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO l'art.17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e ritenuto di approvare con il presente atto, che assume la valenza della decisione di contrarre di cui al citato articolo, l'affidamento diretto alla Ditta Anallergo S.p.A. della fornitura di prick e patch test non ricompresi nella gara SCR n. 21-2019;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti in esame occorrenti alla prosecuzione dell'attività di questa Azienda Ospedaliera;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- di disporre con il presente atto, che assume valenza di decisione a contrarre di cui all'art.17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della fornitura di prick e patch test non ricompresi nella procedura di gara SCR 21-2019, occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria a tutto il 07.07.2026, alla Anallergo S.p.A. con sede in Viale Nilde Iotti, 7 – 50038 Scarperia e San Piero (FI) – P.IVA 01739990487 PEC ufficiogare@pec.anallergo.it, alle condizioni economiche di cui alla offerta allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1);
- di dare atto che il contratto di fornitura potrà essere risolto anticipatamente qualora si addivenga prima della scadenza all'aggiudicazione di nuova gara indetta dalla Centrale di Committenza regionale SCR Piemonte;
- di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; questa Azienda effettuerà il controllo dell'autocertificazione ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14

del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e qualora ad esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato;
- di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG indicato in premessa, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- di dare atto, che il presente provvedimento non comporta vincoli quantitativi e che i prodotti in oggetto saranno acquistati con appositi ordinativi di fornitura in riferimento ai bisogni, di volta in volta, segnalati dagli utilizzatori;
- di dare atto che l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante € 924,00 + IVA 10%, per complessivi € 1.016,40 IVA 10% inclusa, viene così suddiviso:
 - € 571,73 % inclusa, per l'anno in corso (2025), di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 "Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
 - € 964,67 IVA 10% inclusa, per l'anno 2026 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese, è riconducibile al conto economico 3.10.01.06 "Immunoterapie specifiche (vaccini desensibilizzanti)" della S.C. Farmacia Ospedaliera come segue:
Anno 2026 € 964,67 IVA 10% inclusa;
- di nominare la Dott.ssa Laura Savi Direttrice della S.C. Farmacia Ospedaliera, o suo delegato, quale Direttore Esecutivo del Contratto oggetto del presente provvedimento, in considerazione della specificità del contratto;
- di precisare che la fornitura oggetto del presente provvedimento non comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente", ed ai sensi degli artt. 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023;
- stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di garantire il regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliera, di rendere il presente atto

immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA						
DENOMINAZIONE	CODICE DITTA	PREZZO UNITARIO OFFERTO/CONFEZ.	N. PEZZI/CONFEZ.	QUANTITÀ RICHIESTE	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	IVA
VESPA CRABRO INTRADERMO	15-5005I	154	1	4	616,00	10

TEMPI DI CONSEGNA: 7 gg. lavorativi
VALIDITA' OFFERTA: fino al 27/05/2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Neri Orsi Battaglini
(f.to digitalmente)

